



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Direzione Regionale Toscana

**BANDO  
PER L'ASSEGNAZIONE  
DI UN ALLOGGIO DI SERVIZIO A TITOLO ONEROSEN  
UBICATO AL PIANO SECONDO  
DEL DISTACCAMENTO DI FIRENZE OVEST**

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno **6 ottobre 2003, n. 296**, concernente il “*Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*”;

**VISTO** il Decreto Legislativo **13 ottobre 2005, n. 217**, recante “*Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252*”, come modificato dal decreto legislativo **29 maggio 2017, n. 97** e dal decreto legislativo **6 ottobre 2018, n. 127**;

**VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 83135/16 sott. 3 del **09 marzo 2004**;

**VISTA** la “*Relazione Tecnica di Accompagnamento*”, proposta dal Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile sulla scorta della disciplina dettata in materia di canoni di locazione di altre Amministrazioni dello Stato (D.PR. n. 90 del 15 marzo 2010; D. PR. n. 314 del 15 novembre 2006 e Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 63 del 19 gennaio 1998);

**CONSIDERATA**, ai fini della commisurazione del canone di assegnazione dell'alloggio di servizio a titolo oneroso in oggetto, la variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo come da ultimo indice ISTAT pubblicato (mese di dicembre 2025);

**SI EMANA**

il presente bando finalizzato all'assegnazione di n. 1 alloggio di servizio a titolo oneroso, ubicato al piano secondo del distaccamento di Firenze Ovest, sito in Viuzzo de' Sarti, n. 2, Firenze, individuato come alloggio “C” nella relazione tecnica di accompagnamento (**all. A**)

## ART. 1

### PERSONALE AMMESSO ALL’ASSEGNAZIONE

1. Il bando ha ad oggetto l’assegnazione temporanea, a titolo oneroso, dell’alloggio di servizio ubicato al piano secondo del distaccamento di Firenze Ovest, sito in Viuzzo de’ Sarti, n. 2, Firenze, individuato come alloggio “C” nella relazione tecnica di accompagnamento (**all. A**);

2. All’assegnazione temporanea, a titolo oneroso, del suddetto alloggio di servizio è ammesso il seguente personale, purché in servizio effettivo presso la struttura periferica stessa e, nello specifico:

- (a) dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non destinatari di alloggi di servizio gratuiti connessi all’incarico;
- (b) personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in servizio permanente presso la Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Toscana e presso il Comando dei Vigili del fuoco di Firenze.

3. All’assegnazione dell’alloggio di servizio in oggetto è ammesso, altresì, il personale di cui al comma 1 trasferito alla sede in cui l’alloggio si è reso disponibile e in attesa di assumervi servizio alla data di decorrenza del trasferimento.

4. Non può concorrere all’assegnazione dell’alloggio il personale che:

- (a) sia proprietario, usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di un alloggio ubicato nel territorio dello stesso Comune o di un Comune limitrofo a quello in cui il personale medesimo presta servizio ovvero, con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2, in cui è in attesa di assumere servizio;
- (b) sia assegnatario di un alloggio di istituto autonomo case popolari o similari o concesso a canone agevolato da qualsiasi amministrazione pubblica, ubicato nel territorio dello stesso comune o di un comune limitrofo a quello in cui il personale medesimo presta servizio ovvero, con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2, in cui è in attesa di assumere servizio;
- (c) abbia un familiare convivente che benefici di una delle situazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

## ART. 2

### CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria è predisposta nel rispetto dei punteggi attribuiti secondo i criteri di cui all'art 9 del decreto del Ministero dell'Interno, n. 296 del 6 ottobre 2003 e, nello specifico:

(a) **SVOLGIMENTO DI INCARICHI IN CORSO CHE, PER LORO NATURA, RICHIEDONO UNA PRONTA PRESENZA NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE NEL CUI TERRITORIO SI È RESO DISPONIBILE L'ALLOGGIO DI SERVIZIO: FINO A PUNTI 10.**

(b) **DISAGIO ABITATIVO: FINO A PUNTI 4, DI CUI:**

- sfratto giudiziario in atto alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande: punti 1,50;
- trasferimento da altra provincia da non oltre 12 mesi prima rispetto alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande: punti 2,00;
- alloggio in coabitazione alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande: punti 0,50.

(c) **SITUAZIONI FAMILIARI: FINO A PUNTI 6, DI CUI:**

- coniuge convivente a carico alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande: punti 1,50;
- per ogni figlio convivente ed a carico alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande: punti 1,00;
- per genitore convivente a carico alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande: punti 0,50;
- per il familiare convivente a carico alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, portatore di handicap con un'invalidità superiore al 70%: punti 2,00.

(d) **REDDITO FAMILIARE INFERIORE A 25.823 EURO ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: PUNTI 1,00.**

2. Il richiedente è tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui ai punti a), b) c) e d) mediante eventuale idonea documentazione giustificativa. La veridicità delle dichiarazioni rese sarà sottoposta a controlli, anche successivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D. P.R. n.

445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni. In caso di rilascio di dichiarazioni non veritieri, di formazione o di uso di atti falsi, trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice penale e dalle speciali in materia, come previsto dall'art. 76 del D. P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni, che comportano, inoltre, la decadenza del beneficio conseguito per effetto delle stesse;

3. Nello specifico, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione:

**(a) a comprova dello svolgimento di incarichi in corso che, per loro natura, richiedono una pronta presenza nell'interesse dell'Amministrazione nel cui territorio si è reso disponibile l'alloggio di servizio:**

- copia degli ordini del giorno, delle disposizioni di servizio, delle note o dei decreti di conferimento di ciascuno degli incarichi in corso di cui in oggetto;

**(b) a comprova del disagio abitativo di cui alla lettera b):**

- per lo sfratto giudiziario in atto:

- copia del decreto esecutivo di sfratto oppure copia di altra documentazione giudiziaria attestante il procedimento esecutivo in atto alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande;

- per il trasferimento recente da altra provincia:

- certificato di residenza alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande oppure relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione;

- per l'alloggio in coabitazione:

- certificato di residenza/domicilio alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande oppure relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la coabitazione con componenti di altri nuclei familiari da cui deriva il disagio abitativo di cui al bando e copia del contratto di locazione/comodato, registrato alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande;

**(c) a comprova delle situazioni familiari di cui alla lettera c):**

- certificato di stato di famiglia alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande oppure relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione;

- ISEE/CUD oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente alla

situazione reddituale alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande che dà diritto alle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal D. Lgs. n. 446 del 1997 e successive modifiche e integrazioni;

- copia della documentazione attestante l'invalidità del familiare convivente a carico alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande e ISEE/CUD oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente alla situazione reddituale alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande che dà diritto alle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal D. Lgs. n. 446 del 1997 e successive modifiche e integrazioni;

**(d) a comprova del reddito familiare di cui alla lettera d):**

- ISEE/CUD oppure relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione;
4. A parità di punteggio, costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:
- il conseguimento del punteggio maggiore in relazione al criterio degli incarichi svolti di cui al comma 1, lettera a);
  - la maggiore anzianità di servizio;
5. A parità di anzianità di servizio, prevale l'ordine di ruolo.

### ART. 3

#### COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE DOMANDE E LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione per l'esame delle domande di partecipazione e la formulazione della graduatoria di assegnazione dell'alloggio di servizio riservato ai soggetti di cui all'art. 1:

- (a)** è nominata con decreto del Direttore regionale ed è composta da tre membri, uno dei quali svolge anche le funzioni di segreteria;
- (b)** procede, in seduta riservata, alla verifica formale delle domande pervenute, all'esame e alla verifica della documentazione presentata dai richiedenti (domanda di partecipazione e documentazione giustificativa allegata) e all'attribuzione dei punteggi ai sensi dell'art. 2;
- (c)** formula la graduatoria e la trasmette al Direttore regionale, organo competente all'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto del

Ministero dell'Interno, n. 296 del 6 ottobre 2003.

#### ART. 4

#### PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

1. L'alloggio di servizio oggetto del bando è offerto al richiedente che occupa il posto più elevato nella graduatoria stilata ai sensi dell'art. 2. In caso di rinuncia, l'alloggio è offerto al richiedente che occupa il posto successivo.

2. Intervenuta l'adesione dell'interessato, il Direttore regionale decreta l'assegnazione secondo l'ordine di graduatoria. Il provvedimento di assegnazione all'avente diritto è firmato per accettazione dallo stesso e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Toscana: [dir.toscana@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.toscana@cert.vigilfuoco.it). entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla ricezione del provvedimento stesso.

3. L'assegnatario accetta l'alloggio nella condizione di fatto e di diritto nel quale si trova e non ha titolo per la richiesta di eventuali migliorie. L'alloggio di servizio a bando è ammobiliato, ma privo di lavatrice al cui acquisto potrà provvedere personalmente l'assegnatario senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

#### ART. 5

#### DURATA DELL'ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'ALLOGGIO

1. La durata dell'assegnazione è fissata in tre anni (3) e decorre dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione. Da tale data decorre, altresì, anche l'obbligo di corresponsione del canone mensile di cui al successivo art. 6.

2. L'assegnatario può, in ogni caso, ottenere una nuova assegnazione, previo esperimento di una nuova procedura di assegnazione, fermo restando quanto indicato all'art. 1, comma 4;

3. In caso di trasferimento dell'assegnatario avente figli a carico in età scolare, l'assegnazione è prorogata, a domanda, fino al termine dell'anno scolastico in corso;

4. L'assegnazione cessa di diritto alla data di scadenza;

5. L'assegnatario rilascia l'alloggio nei trenta giorni successivi;

6. L'organo competente all'assegnazione notifica in via amministrativa all'interessato l'avviso di rilascio dell'immobile.

## ART. 6

### CANONE, SPESE ED ONERI ACCESSORI

1. Il canone mensile di assegnazione di **€ 363,14 (trecentosessantatré/14)**, è pari alla somma tra il canone mensile di locazione ed il costo mensile dei consumi degli alloggi attualizzati all'ultimo indice ISTAT pubblicato (mese di dicembre 2025), tenuto conto della *"Relazione per la valutazione del canone di locazione degli immobili ad uso abitativo presso la sede demaniale del distaccamento di Firenze Ovest, sito in Viuzzo dei Sarti, Firenze"* redatta sulla scorta della *"Relazione Tecnica di Accompagnamento"*, proposta dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in forza della disciplina dettata in materia di canoni di locazione di altre Amministrazioni dello Stato (D.P.R. 15 marzo 2010, n.90; D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314 del e Decreto Min. Finanze n. 63 del 19 gennaio 1998)", che costituisce parte integrante del bando (**all. A**);

2. Il versamento del canone mensile è imputato al capo 14, capitolo 3560 (entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Interno) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e deve essere corrisposto, a decorrere dal primo mese di assegnazione, il **giorno 23** di ciascun mese.

3. Sono a carico degli assegnatari degli alloggi i seguenti oneri:

- (a) le spese di ordinaria manutenzione e quelle per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del combustibile da riscaldamento e dell'eventuale gas di rete, per le conversazioni telefoniche, per la tassa per i rifiuti solidi urbani e per l'eventuale passo carrabile, qualora dovuto;
- (b) le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio.

4. Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:

- (a) le spese di straordinaria manutenzione;
- (b) le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio e quella della sua consegna al successivo assegnatario.

5. In caso di mancata installazione di contatori separati, come per l'alloggio di servizio oggetto del presente bando, il versamento dell'importo dei consumi è imputato al capo 14, capitolo 3560 (entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Interno) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

6. Il canone dell'alloggio è rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, in misura del 75% dei prezzi al consumo.

## ART. 7

### DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione (**all. B**), compilata e sottoscritta, l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, oltre al consenso all'utilizzo dei dati personali forniti per la partecipazione alla procedura:

(a) ai sensi dell'art. 46 del d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (dichiarazione sostitutiva di certificazione):

- cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e, se diverso, domicilio al quale indirizzare eventuali comunicazioni, nonché recapito telefonico;
- composizione del nucleo familiare (come risultante dallo stato di famiglia alla data scadenza del termine per la presentazione delle domande);
- eventuali situazioni reddituali alla data scadenza del termine per la presentazione delle domande che comportano benefici ai sensi del bando;

(b) ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà):

- sede di servizio, stato di servizio (assegnazione permanente o temporanea) presso le sedi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel cui territorio si è reso disponibile l'alloggio a bando, ovvero: Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Toscana o Comando dei Vigili del fuoco di Firenze) e data di assunzione;
- incarichi in corso ai sensi dell'art. 1, lettera a) del bando;
- eventuali situazioni di disagio abitativo di cui all'art. 1, lettera b) del bando;
- se versa nei casi di cui all'art. 1, comma 4, del bando;

2. Alla domanda di partecipazione è allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, qualora venga sottoscritta con firma olografa;

3. La Commissione si riserva di verificare, anche con controlli successivi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del

28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni;

4. In caso di rilascio di dichiarazioni non veritieri, di formazione o di uso di atti falsi, trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice penale e dalle speciali in materia, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni, che comportano, inoltre, la decadenza del beneficio conseguito per effetto delle stesse.

## ART. 8

### MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il candidato, con la presentazione della domanda, può partecipare esclusivamente all'assegnazione dell'alloggio di servizio ubicato al piano secondo del distaccamento di Firenze Ovest, sito in Viuzzo de' Sarti, n. 2, Firenze, individuato come alloggio "C" nella relazione tecnica di accompagnamento (**all. A**);

2. La domanda di partecipazione, da presentare esclusivamente utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione (**all. B**) con allegate le relative autodichiarazioni e l'eventuale documentazione giustificativa, dovrà essere inviata, a pena di esclusione, **entro il 16 febbraio 2026** all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Toscana: [dir.toscana@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.toscana@cert.vigilfuoco.it);

3. In caso di invio plurimo, farà fede l'ultima domanda di partecipazione pervenuta al suddetto indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione entro il termine sopra indicato.

## ART. 9

### CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

1. Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura in oggetto:

- (a) la presentazione della domanda di partecipazione in modo non conforme al modello allegato predisposto dall'Amministrazione (**all. B**);
- (b) la presentazione della domanda di partecipazione oltre i termini di cui all'art. 8;
- (c) la mancata indicazione del possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al bando;
- (d) il mancato conferimento del consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e per le finalità di cui all'art 15;
- (e) la mancata sottoscrizione autografa/digitale della domanda di partecipazione (se

autografa dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità del dichiarante);

- (f) i casi di cui all'art. 1, comma 4.

## ART. 10

### CAUSE DI CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione cessa prima della scadenza, oltre che nei casi indicati agli articoli 11 e 12 del bando, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (a) decesso dell'assegnatario;
- (b) trasferimento in un'altra sede del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ovvero ad un Ufficio oppure incarico esterno al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco stesso;
- (c) rinuncia;
- (d) collocamento a riposo;
- (e) dimissioni dal servizio;
- (f) collocamento fuori ruolo.

## ART. 11

### CAUSE DI DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnatario decade dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:

- (a) impiego dell'alloggio per uso diverso da quello stabilito;
- (b) mancata occupazione stabile, con il proprio nucleo familiare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'alloggio;
- (c) mancato pagamento del canone e degli oneri accessori entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nell'atto di assegnazione;
- (d) cessione dell'alloggio in uso a terzi;
- (e) inosservanza grave e continuata delle condizioni stabilite per l'uso e la manutenzione dell'alloggio.

**ART. 12**  
**CAUSE DI REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE**

1. L'assegnazione dell'alloggio può essere revocata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (a) sopravvenuto accertamento dell'insussistenza, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, delle condizioni per ottenere l'assegnazione stessa;
- (b) sopravvenienza delle condizioni ostative all'assegnazione dell'alloggio di cui all'art. 1, comma 4 del presente bando;
- (c) sopravvenienza di inderogabili esigenze di servizio o di cause di forza maggiore.
- (d)

**ART. 13**  
**PROVVEDIMENTI DI CESSAZIONE ANTICIPATA, DECADENZA, REVOCA  
DELL'ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'ALLOGGIO**

1. Al verificarsi di una delle cause di cui agli articoli 10, 11 e 12, il Direttore regionale adotta il provvedimento di cessazione anticipata, di decadenza o di revoca dell'assegnazione, disponendo contestualmente il rilascio dell'alloggio entro il termine di cui al comma 2;

2. Salvo quanto previsto al comma 3, il termine per il rilascio dell'alloggio è fissato in sessanta giorni nell'ipotesi di revoca di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) e in trenta giorni nelle altre ipotesi, decorrenti dalla data di notifica in via amministrativa del relativo provvedimento;

3. Nei casi di cessazione anticipata di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) il rilascio può essere prorogato, a domanda, fino al termine massimo di un anno, qualora sussistano gravi e comprovati motivi.

**ART. 14**  
**VIGENZA DELLA GRADUATORIA**

1. La graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 2 ha validità per anni tre (3) dalla data di pubblicazione della stessa, salvo sopravvenute esigenze o cause di forza maggiore alla presenza delle quali l'Amministrazione si riserva di procedere ad eventuale revoca.

**ART. 15**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 per la protezione dei dati e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso la Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Toscana per le sole finalità di gestione della procedura di assegnazione;
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione del possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti, pena l'esclusione dalla procedura.

**ART. 16**  
**DIVULGAZIONE DEL BANDO E DELLA GRADUATORIA**

1. Il presente bando viene pubblicato nella sezione “*Servizi al Pubblico - Pubblici Avvisi*” del sito internet della Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Toscana:  
⇒ <https://www.vigilfuoco.it/direzione-regionale-vigili-del-fuoco-toscana>;
2. L’Amministrazione darà notizia della graduatoria, del decreto di assegnazione e di eventuali scorrimenti della graduatoria stessa a mezzo pubblicazione nella predetta sezione del sito internet istituzionale;
3. Il Comando dei Vigili del fuoco di Firenze darà comunicazione a tutto il personale - tramite apposito ordine del giorno - dell’avvenuta pubblicazione del bando nella sezione “*Servizi al Pubblico – Pubblici Avvisi*” del sito internet della Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Toscana.

**ART. 17**  
**NORME DI CHIUSURA**

1. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le norme di cui al Decreto del Ministro dell’Interno n. 296 del 6 ottobre 2003, concernente il “*Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*”.

DATA DELLA FIRMA DIGITALE

IL DIRETTORE REGIONALE

FREZZA

(*firma digitale ai sensi di legge*)